



Ministero dell'Interno  
Comando Provinciale Vigili del Fuoco  
Forlì-Cesena

Viale Roma, 97 - 47122 Forlì (FC)  
e-mail: [comando.forli@v.v.fuoco.it](mailto:comando.forli@v.v.fuoco.it)  
posta certificata: [com.forli@cert.vvfuoco.it](mailto:com.forli@cert.vvfuoco.it)

**UFFICIO PREVENZIONE INCENDI**  
Tel 0543 410840 Fax 0543 410870

Prot. nr.                      All. nr.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**COM-FC**  
REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot n **0000672** del 19/01/2012

Forlì, 19 GEN 2012  
23/1  
Al Ministero dell'Interno  
Direzione Regionale VVF Emilia Romagna  
Via Aposazza 3  
Bologna

**OGGETTO:** Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (D. Lgs. 81/2008), Corsi di aggiornamento.

E' pervenuta a questo Comando una richiesta di chiarimenti circa la frequenza con cui devono essere svolti i corsi di aggiornamento per gli addetto antincendio e gestione delle emergenze.

L'art. 18 comma 1, lettera b) del d.lgs. 81/2008, pena sanzioni severe, prevede l'obbligo del Datore di lavoro di designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio mediante la frequentazione obbligatoria del lavoratore a corsi antincendio la cui durata e i cui contenuti variano in funzione dell'attività lavorativa svolta.

A tale proposito il decreto ministeriale 10 marzo 1998 che regola il corso antincendio e a cui fa rimando l'art. 46 del d.lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni, prevede che il lavoratore designato all'attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio frequenti un corso antincendio.

La circolare prot. n° 0012653 del 23/02/2011 del Ministero dell'Interno - Dipartimento VV.F - Direzione Centrale per la Formazione ribadisce, ai sensi del D.Lgs. 81/08, l'obbligatorietà dell'aggiornamento periodico per i corsi in qualità di addetto antincendio e gestione delle emergenze e ne indica, contestualmente, gli argomenti e la durata. Detta Circolare, tuttavia, nulla specifica circa la cadenza con cui devono essere praticati.

Per quanto sopra si chiede a codesta Direzione se per la frequenza degli aggiornamenti si può fare riferimento, indipendentemente dal tipo di attività (basso, medio o alto rischio), al D.M. 388/03 "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni" che prevede all' art. 3 co. 5 una cadenza triennale per la formazione dei lavoratori designati almeno per quanto attiene la capacità di intervento pratico

Si rimane in attesa di cortese riscontro

Il funzionario istruttore  
Dot. Arch. Giancarlo ACCOTO





*Ministero dell'Interno*  
 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
 DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
 DIREZIONE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

*Prof. Vanni*  
 27 GEN. 2012

PROT.	
VICE CO.	X
SEGRET.	
PERSON.	
CONSEG.	
PREVENZIONE	X
STATISTICA	
D.L. 81/98	X
Al Comando VVF	
di Forlì-Cesena	
(comando.forli@vigilfuoco.it)	
TECNICO	

Bologna P.

pc Comandi VVF Regione Emilia Romagna (via e mail)

*Furiani*

dipvvf.COM-BO.REGISTRO UFFICIALE.U.0001014.26-01-2012

**OGGETTO: Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (D.Lg.vo 81/08). Corsi di aggiornamento. Quesito.**

Con riferimento alla nota prot. 672 del 19.01.2012 di codesto Comando inerente l'oggetto, che si allega in copia per opportuna conoscenza dei restanti Comandi della Regione, si concorda con codesto Comando nel ritenere che, nelle more di specifiche disposizioni in merito, la cadenza triennale dell'aggiornamento formativo possa ritenersi ragionevole in analogia a quanto previsto in materia di pronto soccorso, fatte salve diverse valutazioni in merito da parte del Datore di lavoro.

Resta inteso che il datore di lavoro è comunque tenuto a formare e ad addestrare il proprio personale in occasione di cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature/tecnologie, di nuove sostanze/preparati pericolosi, nonché in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Quanto sopra al fine di favorire l'omogeneità di comportamento in tutto il territorio regionale.

IL DIRETTORE REGIONALE  
 (Nanni)

PAT/pp  
 q.form.forli/prevenzione/patri.zetti.emi

## **PERIODICITA' CORSI DI AGGIORNAMENTO**

Si informa che i corsi di aggiornamento previsti dall'art. 37 – comma 9 del D. Lgs. 81/08, dovranno essere effettuati con cadenza triennale come indicato dalla nota n. 1014 del 26/01/2012 della Direzione Regionale VV.F. Emilia Romagna.

Si rammenta che la Circolare prot. n. 12653 del 23/02/2011 del Ministero dell'Interno – Dipartimento VV.F. – Direzione Centrale per la Formazione ribadisce, ai sensi del D. Lgs. 81/08, l'obbligatorietà dell'aggiornamento periodico per i corsi in qualità di addetto antincendio e gestione delle emergenze e ne indica, contestualmente, gli argomenti e la durata.

E' opportuno inoltre segnalare che l'Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D. Lgs. 81/08, non si applica ai lavoratori incaricati dell'attività di addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

## **VERIFICA PERIODICA ADDETTI ANTINCENDIO ATTIVITA' ALBERGHIERE**

Si informa che per le strutture alberghiere, ove sia stato applicato il D.M. 06/10/2003 – Allegato A – punto 19.1, che gli addetti antincendio costituenti il servizio interno di sicurezza devono essere sottoposti obbligatoriamente a verifica sulla preparazione antincendio e l'uso delle attrezzature di spegnimento, ogni due anni da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco secondo le modalità di cui alla Legge 28 novembre 1996, n. 609.

Gli addetti di cui sopra devono in precedenza aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della predetta Legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del D.M. 10/03/1998.